

ERRORI PIÙ FREQUENTI

Spesso le associazioni professionali che intendono entrare nell'elenco delle associazioni professionali previsto dall'art.2, comma 7, della legge 4/2013, compiono errori che pregiudicano o quanto meno ritardano il loro ingresso nell'elenco.

Uno degli errori più frequenti è l'uso di espressioni non corrette nella denominazione, nei documenti ufficiali (ad esempio nello statuto) e sul sito web.

Tra gli errori da evitare, se ne evidenziano alcuni particolarmente importanti e frequenti:

- **RIFERIMENTI INCONGRUI A "CERTIFICAZIONE", "QUALIFICA PROFESSIONALE", "COMPETENZE" E "ACCREDITAMENTO"**

Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare "*certificazioni*" nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell'associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA.

Infatti, la "*certificazione*" di qualità non va confusa con l'attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un **organismo di certificazione** accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008.

L'attestazione può, se mai, rivestire il carattere di "attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" prestati dall'associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo), a volte erroneamente sintetizzata in "attestato di qualità". In questo caso, il legame con la normativa europea è dato dal riferimento all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che recepisce in Italia la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come "direttiva servizi" o anche "direttiva Bolkenstein". Tale direttiva, all'art.26, parla appunto di "marchi od altri attestati di qualità relativi ai servizi", senza riferirsi alla qualificazione professionale in quanto tale.

Ed infatti un altro errore talvolta commesso dalle associazioni è quello di voler attribuire all'attestazione in questione il carattere di "attestato di qualifica (o qualificazione) professionale", senza specificare che esso si riferisce ai servizi prestati. In questo modo si ingenera nel pubblico confusione con gli "Attestati di qualifica professionale" rilasciati dalle Regioni, o da enti da loro accreditati (cfr. più oltre), nell'ambito delle competenze loro riconosciute, anche dalla Costituzione, in materia di formazione professionale.

Allo stesso modo sono censurabili espressioni, che pure talvolta si ritrovano nei documenti e nei siti web delle associazioni professionali, quali "attestato (o attestazione) di competenza", o "certificazione delle competenze professionali". Su quest'ultima espressione, va chiarito che essa è prevista dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che peraltro è ancora in corso di implementazione, dato che prevede la pubblicazione, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, Università e Ricerca, di un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al quale dovrebbero poi raccordarsi anche le qualifiche regionali. Tutto ciò è, attualmente, estraneo alla legge 4/2013.

Altre associazioni, invece, usano il termine "*accreditamento*" nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento.

Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di "accreditamento" è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche

utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali.

Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.

- (per le professioni vicine al campo sanitario) **RIFERIMENTI A “DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE”** (attenzione anche ai sinonimi)

Un problema di notevole importanza è costituito dalla possibile sovrapposizione con le “*professioni sanitarie*” escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge stessa.

Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che “*le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie*”, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014. Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell’ordinamento e dall’esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie.

In ogni caso, l’indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. “*terapia*”) è causa sicura di esclusione dall’elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4.

- **PROBLEMA DELLA DEMOCRATICITÀ DELL’ASSOCIAZIONE**

Alcune associazioni prevedono , nei loro atti costitutivi e/o nei loro statuti, dei privilegi per i soci fondatori senza limiti di tempo, quali una riserva di posti o la presenza “a vita” negli organi dirigenti dell’associazione, oppure una durata esagerata per il primo organo direttivo nominato dai soci fondatori stessi.

Se tale situazione è accettabile in una fase iniziale dell’associazione, onde permettere la sua affermazione ed il suo sviluppo, essa non è accettabile oltre un ragionevole lasso di tempo, perchè non permette di realizzare la “*dialettica democratica tra gli associati*”, che deve essere garantita dagli statuti e dalle altre clausole associative ai sensi dell’art.2, comma 2 della legge 4/2013. E’ pertanto necessario trovare soluzioni che permettano il ricambio fisiologico degli organi dirigenti dell’associazione.

Anche la durata del primo Consiglio direttivo (od organo similare) dell’associazione non dovrebbe eccedere i quattro anni, considerabili come limite massimo per l’entrata in vigore delle ordinarie procedure elettive.

- **PRESENZA DI SOCI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

Alcune associazioni, oltre alle persone fisiche, conferiscono la qualità di socio ordinario a persone giuridiche od altre entità, utilizzando una espressione contenuta nell’art.1, comma 5 della legge,

che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa.

A tale proposito si fa presente che altri aspetti della legge, come l'enfasi posta sulla formazione e sugli obblighi di aggiornamento, nonché sui titoli di studio del professionista (cfr. artt. 2 e 5, comma 1), depongono in senso contrario.

Vanno interpretati in questo senso anche i riferimenti all'autonomia ed all'indipendenza di giudizio ed al principio "di buona fede" del professionista (cfr. art.1, comma 4), nonché allo sportello del consumatore ed alle possibili controversie con i "singoli professionisti" (cfr. art.2, comma 4).

E' tuttavia possibile, come finora ammesso per alcune associazioni che operano nel campo della sicurezza sul lavoro, che accanto ad una maggioranza di professionisti, come sopra descritti, si iscrivano alcune aziende operanti nel medesimo campo. In tal caso, tuttavia, sarebbe opportuno che vi fosse un diverso "status" per i soci "aziende", come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell'elenco tenuto da questo Ministero.

Resta comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l'impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti relativi agli aspetti sopra evidenziati, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

Tuttavia, esse potrebbero, collateralmente, istituire un marchio di qualità dei servizi da attribuire alle aziende socie, che potrebbe essere inserito nella banca dati dei marchi di qualità dei servizi tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del citato art.81 del D.Lgs. 59/2010, che applica la suddetta direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi").

• **CARENZE DEL SITO WEB**

Spesso il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla "home page".

A tal riguardo, si ricorda che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. p. 2), si ritiene essenziale che l'utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali.

Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell'associazione, che le informazioni relative alla legge 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web, ovviamente accessibile dalla pagina iniziale nei termini sopra esposti.

Un errore frequente è la mancata pubblicazione dell'atto costitutivo, che ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera a) va sempre pubblicato, anche se compreso nello statuto. In tal caso ne andrebbe data indicazione, ad esempio con l'utilizzo della dizione "Atto costitutivo/statuto".

Un altro errore frequente è la mancata o insufficiente indicazione dei requisiti richiesti ai professionisti per l'ingresso (e la permanenza) nell'associazione. Essi devono in qualche modo essere presenti nel sito web, anche se non necessariamente sotto uno specifico titolo (ad esempio nel modulo di adesione, o in sezioni del tipo "Chi siamo" o "Come associarsi").

Quanto alle caratteristiche dell'attestazione rilasciata, va chiarito che l'associazione non dovrebbe rilasciare, fino al suo inserimento nell'elenco, l'attestazione di cui agli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, potendo fino a quel momento rilasciare solo una generica attestazione di iscrizione all'associazione, senza citare la legge 4/2013.

- **ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEGLI ALLEGATI**

- Un errore frequente nella compilazione degli allegati, ma anche del relativo spazio nella dichiarazione, è l'indicazione delle attività dell'associazione in luogo di quelle svolte dai professionisti associati.

Infatti, sia nello spazio riservato nella dichiarazione, o nell'allegato 1 che lo sostituisce, sia nell'allegato 2, riguardo alla "attività professionale di riferimento", va inserita l'attività svolta dai professionisti iscritti e non l'attività propria dell'associazione.

Se mai, per descrivere le attività svolte dall'associazione, si può utilizzare, nell'allegato 2, il punto, facoltativo, relativo alle "Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente".

- Altro errore frequente è la mancanza, sia negli allegati che nel sito web, di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'art.5.
Sull'allegato 2, quanto sopra si rimanda alle istruzioni ministeriali e all'esempio di allegato 2 ivi riportato, che contiene utili indicazioni per la compilazione dei singoli punti.
- Per quanto riguarda invece il sito web, oltre alla mancanza assoluta di qualche elemento (es. atto costitutivo e/o statuto, o elenco degli associati), spesso si rileva una loro insufficiente descrizione. Un caso frequente è quello dello sportello del cittadino/consumatore, il quale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 4/2013, e dell'art. 27-ter. del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) da esso richiamato, deve prevedere, oltre all'aspetto relativo alla segnalazione di irregolarità (reclami), anche la possibilità per i committenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard richiesti agli iscritti, nonché un impegno dell'associazione professionale per la risoluzione concordata della controversia segnalata dal consumatore.
- Un ulteriore problema riscontrato riguarda "l'identificazione delle attività riservate ex art.2229 codice civile" (cfr. art. 1, comma 2 della legge 4/2013).

Talvolta l'attività di riferimento del professionista, ancorchè correttamente individuata e descritta, non appare rientrante nella definizione di "professione non organizzata in ordini o collegi" prevista dalla legge 4. Infatti essa, all'art. 1, comma 2, esclude le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, oltre alle professioni sanitarie e alle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Delle professioni sanitarie si è già detto sopra; quanto alle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, l'indicazione della legge appare abbastanza chiara, tale da non aver creato, finora, grossi equivoci. Invece, la espressione relativa alle "attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile" ha creato notevoli fraintendimenti, tanto da rappresentare uno dei principali problemi di interpretazione della legge.

A tale proposito, si chiarisce che, nell'interpretazione finora seguita dal Ministero dello Sviluppo Economico, si considerano assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per i quali si rilevano la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica

autorità che, ai sensi di norme di legge, ne controlli la presenza in caso ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della legge 4/2013, purchè i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

revisione del 6 ottobre 2016